

La pagina della giurisprudenza a cura Ufficio Studi ASAPS

Si arricchisce la pagina delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato con riferimento alle norme del Codice della Strada, con l'attualità dei pronunciamenti più recenti, commentate ed analizzate da parte dell'Ufficio Studi di ASAPS.

Cassazione Sez. Penale 4. sentenza nr. 7607/2023 del 22/02/2023 (Pres. Dovere – Relatore Cirese)

Art. 589bis c.p. - Omicidio stradale - Patteggiamento – Pena accessoria – Sanzione accessoria amministrativa sospensione patente – Art. 218 Cds – Valutazione in base alla gravità della violazione – Entità del danno - Pericolo

In caso di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., la condanna per omicidio stradale non aggravato, sull'entità delle sanzioni accessorie amministrative della sospensione della patente, il giudice deve determinare la durata della sospensione della patente non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada; le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. ex multis Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 9/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). Inoltre l'art. 222, comma 2-bis, dispone che: "La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale". Quando nel testo normativo, si legge "è diminuita", appare chiaro nell'indicare l'obbligatorietà di tale riduzione, ma la cui quantificazione ("fino a un terzo") è affidata, invece, alla discrezionalità del giudice, che valuta il periodo di sospensione della patente in via graduata, in luogo della più afflittiva sanzione, originariamente prevista come obbligatoria ed evidentemente non riducibile, della revoca della patente. Sussiste perciò un potere discrezionale che implica, ancora una volta, la valutazione dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (gravità della violazione commessa, entità del danno apportato, pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare).

Cassazione Sez. Penale 4. nr. 7596/2023 del 22/02/2023 (Pres. Dovere – Relatore Cirese)

Art. 590bis c.p. - Lesioni personali stradali – Sanzione accessoria amministrativa – Revoca patente – Motivazione in caso di assenza aggravanti

Nel caso di condanna per il reato di lesioni personali stradali, in primo e secondo grado, avendo il giudice tout court confermato, senza alcuna motivazione al

riguardo, anche la sanzione accessoria della revoca della patente di guida individuata quale conseguenza ex lege della condanna per il reato, la Cassazione evidenzia un principio ormai evidente, censurando la sentenza. Il giudice di merito, chiamato a determinare la sanzione amministrativa accessoria, ove stabilisca che l'imputato sia meritevole della sanzione maggiormente afflittiva (revoca della patente di guida), deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole, pure in assenza delle aggravanti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 589 bis cod. pen. (sentenza della Corte costituzionale n.88/19 del 20/2/2019, depositata in data 17/4/2019). Nel fare ciò deve considerare i parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (così Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Rv. 271661 - 01). Nel caso in esame da parte del giudice di merito non vi è stato, traducendosi altresì in un'omessa motivazione riguardo all'applicazione della sanzione accessoria applicabile al caso concreto, che presuppone una valutazione individualizzante che tenga conto delle circostanze del caso che, in quanto tale, non rientra nell'alveo dell'art. 609, comma 2, cod.proc.pen.. Viene dichiarato l'annullamento della sentenza, limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con trasmissione degli atti alla Corte d'appello per un nuovo esame sul punto, mentre viene dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Cassazione Sez. Penale 4, sentenza 7 marzo 2023, n. 9452 (Pres. Dovere – Relatore Pavich)

La riforma Cartabia viene trattata in una recente sentenza sul tema della procedibilità per il reato di furto di energia elettrica. Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'appello aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale che aveva condannato l'imputato per il delitto di furto di energia elettrica a lui contestato, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto su cose destinate a servizio pubblico, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 7 marzo 2023, n. 9452 – valutando d'ufficio la questione della procedibilità di tale reato, dopo l'entrata in vigore della riforma "Cartabia" - ha affermato il principio secondo cui

la procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa (D.Lgs. n. 150/2022) è esclusa ove la persona offesa risulti incapace, per età o per infermità, oppure qualora ricorra taluna delle circostanze ex art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla fede pubblica, nonchè 7 bis. Un caso in cui incappano spesso le forze dell'ordine e da annotare per le attività di polizia giudiziaria.

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 2355 del 7 marzo 2023

Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 219 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti - Revoca della patente di guida - Conseguimento nuova patente - Decorrenza triennale - Accertamento reato - Esatta interpretazione della locuzione

Quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle norme del Codice della strada che sanzionano la guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti, è possibile conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato poiché il provvedimento di revoca non viene in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.

Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 1992 del 27 febbraio 2023

Circolazione Stradale - Artt. 128 e 136 del Codice della Strada - Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato extra UE - Provvisorietà della patente marocchina - Revisione

In tema di conversione di patente di guida rilasciata dal Regno del Marocco, secondo l'Accordo internazionale bilaterale in materia di conversione patenti fra i due Stati, la patente marocchina rilasciata a partire dal 1 ottobre 2010 diviene definitiva dopo due anni e pertanto non possono essere convertite, senza esami, patenti marocchine nella titolarità di soggetti che abbiano acquisito la residenza in Italia prima del concludersi dei due anni di provvisorietà della patente di cui alla normativa marocchina, dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione che la patente sia sottoposta a revisione ex art. 128 del C.d.S.

Cassazione Sez. Penale 4, sentenza numero 8518 del 27/02/2023

Circolazione Stradale - Art. 222 del Codice della Strada - Lesioni personali stradali gravi

o gravissime e fuga del conducente - Distinte ipotesi di lesioni colpose plurime - Concorso formale di reati - Sospensione della patente di guida - Durata

Nel determinare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e commisurarla alla commissione dei reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime e la fuga del conducente dopo il fatto, alla luce che si tratta di due distinte ipotesi di lesioni colpose plurime e per le quali si ha concorso formale di reati, unificati esclusivamente quoad poenam, mantenendo per il resto la propria giuridica autonomia, opera la durata per ciascuno degli illeciti, in ragione della gravità delle condotte tenute dal conducente.

Cassazione Sez. Penale 4, sentenza numero 8517 del 27/02/2023

Circolazione Stradale - Art. 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Sospensione della patente di guida - Durata - Onere motivazionale

Qualora il giudice, con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, è sempre tenuto a assolvere l'onere motivazionale fornendo adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata della sanzione amministrativa accessoria de qua, e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita.

Cassazione Sez. Penale 4, sentenza numero 8498 del 27/02/2023

Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Accertamenti ospedalieri - Deposizione del sanitario - Apprezamenti personali

In relazione agli accertamenti ospedalieri atti a stabilire il tasso alcolemico del conducente sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, il sanitario di turno, citato quale teste, non può esprimere apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti, e che il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto.